



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Ginestra	Presidente f.f.
Dott. Massimo Balestieri	Consigliere
Dott.ssa Michela Muti	Referendario
Dott.ssa Elisabetta Usai	Referendario relatore



Nella camera di consiglio del 18 marzo 2016

Visti gli articoli 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;

Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, come modificato con delibera n. 229 del Consiglio di Presidenza in data 19 giugno 2008, ai sensi dell’articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante “*Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*” convertito, con modificazioni, con la legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge regionale 15 marzo 2002, n. 13, e successive integrazioni e modificazioni, recante il “*Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari*” (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle leggi regionali 13 giugno 2008, n. 15, 7 ottobre 2011, n. 36, 1° ottobre 2012, n. 42 e 10 gennaio 2013 n. 1, legge regionale 1° luglio 2014, n. 10, legge regionale 16 ottobre 2014, n. 21);

Visto il D.P.C.M. 21 dicembre 2012 che recepisce le Linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai Gruppi consiliari dei Consigli regionali per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto;

Vista le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2013 e n. 15/SEZAUT/2013;

VISTA la deliberazione 26 febbraio 2016 n. 8 di questa Sezione;

Vista l’ordinanza 5/2016 con la quale il Presidente f.f. della Sezione Regionale di controllo per la Calabria ha convocato il Collegio per l’odierna camera di consiglio;

Uditi il Magistrato relatore, dott.ssa Elisabetta Usai.

FATTO E DIRITTO

1. L’articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, nell’ambito delle misure di rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica e della garanzia del rispetto dei vincoli finanziari imposti dall’ordinamento internazionale e dell’Unione Europea, ha intestato alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo sulla regolarità contabile dei rendiconti di esercizio annuali dei Gruppi consiliari.

Avverso le delibere della Sezione regionale di controllo è prevista l’impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, ai sensi dell’articolo 243-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Nel rinviare alla deliberazione della Sezione del 26 febbraio 2016, n. 8 per una più approfondita disamina della normativa in materia, si ricorda che sulla base delle Linee guida volte ad assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità e per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto di cui al citato articolo 1, comma 9, deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con D.P.C.M. 21 dicembre 2012:

- a) le spese inserite nei rendiconti devono corrispondere ai principi di veridicità e correttezza (articolo 1);
- b) sono disciplinati i compiti in capo al Presidente del Gruppo consiliare per quanto riguarda la materia in esame (articolo 2);
- c) si individuano criteri per garantire la completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (articolo 3);
- d) si dettano norme in materia di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4).

3. La disciplina in materia di rendiconti dei Gruppi consiliari è completata dalla normativa dettata dal legislatore regionale.

Con legge regionale 15 marzo 2002, n. 13 è stato adottato il *“Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi Consiliari”*, modificato, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 39 del 2014, con la legge regionale 1 luglio 2014, n. 10.

Successivamente, con la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 21, è stata ulteriormente modificata la L.R. 13/2002 con l'introduzione, all'articolo 7, dei commi 5-bis e ss. che dettano una peculiare disciplina delle modalità di adempimento del descritto obbligo restitutorio, basata sulla predisposizione di un apposito piano di rientro approvato dall'Ufficio di Presidenza.


E, difatti, si stabilisce che *“Nei casi di cui al comma 5, l'obbligo di restituzione si realizza mediante predisposizione di apposito piano di rientro, approvato dall'Ufficio di Presidenza, che contempli progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al Gruppo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 4 e, in presenza di capienza, per le spese di personale di cui all'articolo 4 bis”* (articolo 7, comma 5-bis) e, ancora, che *“Nell'ipotesi di fine legislatura, la restituzione è effettuata con il rimborso dei contributi già riscossi dal Gruppo e non ancora utilizzati, a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale. In caso di incapienza, si attinge alle spese di personale di cui all'articolo 4 bis, se*



disponibili” (articolo 7, comma 5-ter), mentre “Nell’ipotesi di cessazione del gruppo o di fine legislatura, l’obbligo di restituzione è adempiuto a mezzo di compensazione con i contributi già restituiti o da restituire” (articolo 7, comma 5-quater).

Al fine di correttamente rappresentare detta uscita, si stabilisce, infine, al comma 5-quinquies, che *“Le somme già riscosse ed eventualmente restituite sono indicate nelle uscite del rendiconto del Gruppo alla voce “altre spese””.*

4. Brevemente descritto il quadro normativo, si richiama quanto chiarito dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 12/SEZAUT/2013/QMIG del 3 aprile 2013, secondo cui *“Il controllo deve, quindi, appuntarsi su due aspetti fondamentali: a) la regolarità contabile del conto intesa come rispetto delle norme che ne disciplinano la formazione, la completezza della documentazione e la adeguatezza nel rappresentare i fatti di gestione; b) la rispondenza della gestione alle regole vigenti (...) in ciascuna Regione. Tra queste, di notevole rilievo è l’inerenza della spesa all’attività del Gruppo consiliare; criterio generalmente esplicitato nella normativa regionale e, comunque, desumibile dai principi generali, in quanto l’impiego di risorse pubbliche presuppone sempre la finalizzazione ad un interesse pubblico che, nella specie, non può che far riferimento alle funzioni assegnate ai Gruppi consiliari.”.*



5. In data 16 febbraio 2016, con nota a firma del Capo di Gabinetto d’ordine del Presidente della Regione Calabria, prot. Corte dei conti n. 41/2016, sono stati trasmessi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi 9, 10, 11 e 12 del D.L. 174/2012, i rendiconti relativi all’esercizio 2015 dei seguenti Gruppi consiliari del Consiglio regionale della Calabria:

- CALABRIA IN RETE;
- CASA DELLA LIBERTÀ;
- DEMOCRATICI PROGRESSISTI;
- FORZA ITALIA;
- GRUPPO MISTO;
- LA SINISTRA;
- NUOVO CENTRO DESTRA;
- OLIVERIO PRESIDENTE;
- PARTITO DEMOCRATICO.

Con deliberazione 26 febbraio 2016, n. 8, la Sezione, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 174/2012, ha assegnato il termine di quindici giorni per la regolarizzazione dei rendiconti e l'integrazione della relativa documentazione nei termini ivi descritti.

Con nota prot. 11899 del 17 aprile 2016, il Presidente del Consiglio regionale ha inoltrato alla Sezione la documentazione integrativa e i chiarimenti richiesti.

6. Per ciò che concerne la determinazione dell'ammontare dei contributi messi a disposizione dei Gruppi consiliari per l'esercizio 2015, occorre ricordare che l'articolo 4 della L.R. 13/2002 detta i criteri per la determinazione del contributo annuale a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, "*per le spese organizzative, di funzionamento, di rappresentanza, di aggiornamento e documentazione*": un criterio basato sulla consistenza numerica del gruppo (€ 5.000 per ogni Consigliere iscritto al Gruppo) e uno agganciato alla densità demografica regionale (€ 0,05 per abitante), con specifica disposizione per il Gruppo misto (articolo 4-bis). La legge regionale, inoltre, detta specifiche norme per ciò che concerne la spesa per il personale (articolo 4, commi 1 e 4, articolo 4-bis "*Spese per il personale*" e articolo 9 "*Procedure per l'assegnazione del personale*").



Sulla base di tali disposizioni, con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 26 maggio 2015, n. 25, sono stati individuati i seguenti importi:

- spesa per il personale: € 1.328.671,78 complessive annue (costo di una unità di categoria D6, per come previsto dall'articolo 4-bis, comma 1, della L.R. 13/2002, pari a € 42.860,38, per 31 consiglieri);
- spesa di funzionamento: € 8.159,75 per ciascun Consigliere (€ 5.000 quale quota fissa per ciascun appartenente al Gruppo oltre € 3.159,75 quale quota variabile determinata dal numero degli abitanti della Regione Calabria).

In merito alla spesa sostenuta per il personale, gli uffici del Consiglio regionale hanno comunicato i seguenti dati di dettaglio:

Personale alle dipendenze dei Gruppi Consiliari - Anno 2015

Gruppo	Somme trasferite per spese del personale anno	Competenze erogate 2015 (A)	Rimborso da 730	Trattenute nell'anno 2015	Netto erogato	Oneri su competenze 2015 al netto dell'INAIL (B)	INAIL Autoliquidazione competenza 2015 (C)	Costo Gruppo 2015 A+B+C	COMPETENZE CONSULENTI
Partito Democratico	428.603,80								
Oliverio Presidente		71.176,22	44,00	13.383,64	57.836,58	19.285,76	638,12	91.100,10	40.490,00
Democratici Progressisti		84.787,13		10.963,38	73.823,75	24.376,56	970,19	110.133,88	1.220,00
Calabria in Rete		31.327,24		7.411,90	23.915,34	8.469,90	238,74	40.035,88	
La Sinistra		30.110,89		4.819,13	25.291,76	8.468,29	367,32	38.946,50	
Forza Italia		90.461,35	53,00	16.259,29	74.255,06	25.401,35	903,61	116.766,31	
Casa libertà		77.308,91		12.427,77	64.881,14	21.345,07	844,02	99.498,00	7.200,00
Nuovo Centro Destra		72.706,24		8.492,39	64.213,85	20.235,46	716,85	93.658,55	
Misto		61.431,14		8.803,37	52.627,77	17.439,01	408,75	79.278,90	
Totali	428.603,80	519.309,12	97,00	82.560,87	436.845,25	145.021,40	5.087,60	669.418,12	48.910,00

Fonte: Consiglio regionale della Calabria

Con nota del Settore Segreteria Assemblea prot. n. 11313 del 15 marzo 2016 è attestata la seguente composizione iniziale, al 1° gennaio 2015, dei Gruppi consiliari per come risultante dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 5 del 9 febbraio 2015:

- Calabria in rete: 1 componente;
- Casa della libertà: 3 componenti;
- Democratici progressisti: 3 componenti;
- Forza Italia: 5 componenti;
- La Sinistra: 1 componente;
- Nuovo Centro Destra: 3 componenti;
- Oliverio Presidente: 5 componenti;
- Partito democratico: 10 componenti.

Per ciò che concerne l'assegnazione delle risorse a ciascun Gruppo consiliare, al fine di consentire il riscontro delle "Entrate disponibili nell'esercizio" di cui all'Allegato «B» delle Linee guida, il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza con nota prot. n. 11256 del 14 marzo 2015, ha trasmesso le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 5 del 9 febbraio 2015 (sulla composizione iniziale, poc'anzi menzionata), n. 7 del 24 febbraio 2015 (di modifica a detta composizione iniziale) e n. 25 del 26 maggio 2015 (di determinazione della spesa per il



personale ai sensi dell'art. 4-bis della L.R. 15 marzo 2002, n. 13 e di ripartizione delle spese per il funzionamento).

Da tale ultima deliberazione risultano i seguenti dati:

RIPARTIZIONE BUDGET GRUPPI CONSILIARI ART. 4 L.R. 13/2002 TABELLA "B" SPESE FUNZIONAMENTO							
Gruppo	(A) NUMERO CONSIGLIERI	(B) Quota mensile per singolo consigliere	(C) Quota Consiglieri (A x B)	(D) Quota per abitante per singolo Consigliere n° 1.959.050 abitanti Cens. ISTAT 2011	(E) Quota per abitante per Consiglieri (A x D)	Totale (C+E)	Budget annuale
Partito Democratico	10,00	416,67	4.166,70	263,31	2.633,10	6.799,80	81.597,60
Oliviero Presidente	5,00	416,67	2.083,35	263,31	1.316,55	3.399,90	40.798,80
Democratici Progressisti	3,00	416,67	1.250,01	263,31	789,93	2.039,94	24.479,28
Calabria in Rete	1,00	416,67	416,67	263,31	263,31	679,98	8.159,76
La Sinistra	1,00	416,67	416,67	263,31	263,31	679,98	8.159,76
Forza Italia	3,00	416,67	1.250,01	263,31	789,93	2.039,94	24.479,28
Casa delle Libertà	3,00	416,67	1.250,01	263,31	789,93	2.039,94	24.479,28
Nuovo Centro Destra	3,00	416,67	1.250,01	263,31	789,93	2.039,94	24.479,28
Gruppo Misto	2,00	416,67	833,34	263,31	526,62	1.359,96	16.319,52
Totali	31,00	3.750,03	12.916,77	2.369,79	8.162,61	21.079,38	252.952,56



RIPARTIZIONE BUDGET GRUPPI CONSILIARI ART. 4 bis L.R. 13/2002 TABELLA "A" SPESE PERSONALE			
Gruppo	NUMERO CONSIGLIERI	BUDGET ANNUO	BUDGET MENSILE
Partito Democratico	10,00	428.603,80	35.716,98
Oliviero Presidente	5,00	214.301,90	17.858,49
Democratici Progressisti	3,00	128.581,14	10.715,10
Calabria in Rete	1,00	42.860,38	3.571,70
La Sinistra	1,00	42.860,38	3.571,70
Forza Italia	3,00	128.581,14	10.715,10
Casa delle Libertà	3,00	128.581,14	10.715,10
Nuovo Centro Destra	3,00	128.581,14	10.715,10
Gruppo Misto	2,00	85.720,76	7.143,40
Totali	31,00	1.328.671,78	110.722,65

COSTO CONTRATTUALE PER CATEGORIA D6 42.860,38

Occorre aggiungere che, ai fini della verifica della corretta determinazione della quota variabile di finanziamento attribuiti ai Gruppi consiliari per le spese di funzionamento (€ 3.159,75) con nota del Settore Bilancio e Ragioneria prot. n. 11732 del 16 marzo 2016, si rende noto che il numero degli abitanti della Regione Calabria preso in considerazione è pari 1.959.050.

E ancora, per quanto riguarda la coerenza tra il dettato del comma 5 dell'articolo 4 della L.R. 13/2002 (*"E' esclusa in ogni caso la contribuzione (...) di Gruppi consiliari composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni"*) e la consistenza dei Gruppi "Calabria in rete" e "La sinistra" dalla documentazione trasmessa (verbale dell'Ufficio centrale elettorale) risulta che i due Gruppi hanno avuto un solo componente all'esito delle elezioni.

Ulteriormente, il Consiglio regionale ha fornito attestazione dell'adempimento degli obblighi previdenziali e contributivi, comprensiva dell'indicazione dell'ammontare esatto delle modalità di contabilizzazione dell'IRAP, secondo quanto chiarito dall'articolo 3, comma 3 delle Linee guida.

Inoltre, sono state prodotte le schede degli arredi e delle attrezzature messi a disposizione dei Gruppi consiliari da parte del Consiglio Regionale con nota del Settore Provveditorato Economato e Contratti prot. n. 11416 del 15 marzo 2016.

Ed ancora, sono stati prodotti alla Sezione gli atti di trasmissione del rendiconto e della relativa documentazione a firma del Presidente di ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e l'atto d'inoltro (nota n. 4436 del 3 febbraio 2016) da parte di quest'ultimo al Presidente della Regione.

Per ciò che concerne il rispetto degli obblighi restitutori ai sensi del menzionato articolo 7, dei commi 5-bis e ss., tenuto conto di quanto disposto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 10 giugno 2015, n. 37 (*"per le spese (...) diverse da quelle sostenute per il personale, relative agli anni 2013 e 2014 e dichiarate irregolari, il recupero mediante compensazione (...) si è concretizzato già nell'anno 2014, a conclusione della IX Legislatura regionale, sia mediante la restituzione, da parte di ogni singolo Gruppo Consiliare, dei fondi erogati per le spese di funzionamento, sia mediante il non utilizzo dei fondi del personale, di cui all'art. 4 bis della L.R. 13/2002 (...)"*), inoltre *"le ulteriori somme, non usufruite dai Gruppi Consiliari e dagli stessi restituite, sono state incamerate nel Bilancio del Consiglio regionale della Calabria, costituendo "economia" nel conto consuntivo 2014"*), si prende atto dell'avvio, da parte del Consiglio regionale degli opportuni approfondimenti in



merito alla mancata restituzione delle somme relative alle spese per il personale dichiarate irregolari dalla Sezione con la delibera SRCAL/26/2014/FRG sostenute nell'esercizio 2013 dai Gruppi consiliari che non hanno proposto ricorso o la cui impugnazione è stata dichiarata tardiva o irricevibile dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione (Scopelliti Presidente per € 288.531,47; Federazione della Sinistra per € 19.882,87; Gruppo Misto per € 160.253,85; Italia dei Valori per € 62.438,58).

In particolare, con la nota del Settore Legale prot. n. 11855 del 17 marzo 2016, il Consiglio regionale rende noto che *“Preso atto delle perplessità sollevate dalla Corte dei Conti, con la deliberazione n. 8/2016, sul corretto adempimento degli obblighi restitutori, e stante la complessità della materia trattata e la pluralità delle posizioni giurisprudenziali in merito, si ritiene sarebbe opportuno procedere ad ulteriori approfondimenti, al fine di giungere alla soluzione giuridicamente più corretta di gestione dell'intera procedura”*.

Inoltre, con la nota del Capo di Gabinetto del Consiglio regionale prot. n. 11898 del 17 marzo 2016, *“si rappresenta che saranno avviati gli opportuni approfondimenti da parte dei competenti uffici del Consiglio Regionale”*.

Con nota del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza prot. n. 11831 del 17 marzo 2016, si forniscono i riscontri dei Presidenti dei Gruppi consiliari alla richiesta inviata da detto Settore (nota n. 11488 del 15 marzo 2016) in merito all'utilizzo del criterio di rendicontazione adottato (se “di cassa” o “di competenza”) dai quali risulta che la quasi totalità dei Gruppi ha registrato le spese sostenute nell'esercizio sulla base dei pagamenti effettuati (e ciò anche per l'unico Gruppo che ha dichiarato di aver applicato un criterio di competenza, pur rendicontando solo spese pagate nel 2015).

Infine, con riguardo allo stato di attuazione dell'articolo 7, comma 9, della L.R. 13/2002, circa l'istituzione del sistema informativo ivi descritto in funzione di garanzia di trasparenza delle risorse assegnate al Gruppo consiliare (*“È istituito un sistema informativo nel quale dovranno affluire i dati relativi al finanziamento dell'attività dei Gruppi consiliari politici. I dati dovranno essere resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici (...)*”), con la succitata nota del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza n. 11256 del 14 marzo 2016, si rappresenta che sono in corso di valutazione, da parte dell'attuale Ufficio di Presidenza, le ipotesi individuate dal Settore Informatico e Flussi informativi dell'Ente, al fine di realizzare dare applicazione alla normativa in esame.

7. Per ciò che concerne, invece, l'accertamento della regolarità del rendiconto e della relativa documentazione di corredo, i Gruppi consiliari hanno provveduto a fornire i chiarimenti occorrenti alla ricostruzione di alcune voci del rendiconto e a integrare la documentazione richiesta dalla Sezione con la deliberazione 26 febbraio 2016, n. 8, nei termini che seguono.

In particolare, per ciò che concerne le spese per il personale, tutti i Gruppi hanno prodotto copia dei contratti, dei progetti e delle relative relazioni debitamente firmati.

In merito alle spese sostenute per l'organizzazione di eventi (convegni o incontri con la collettività), è stata fornita idonea dimostrazione documentale (quali inviti o manifesti/volantini) dell'inerenza al fine e all'attività istituzionale del Gruppo degli eventi in argomento, a integrazione e supporto della descrizione contenuta nella relazione al rendiconto, in considerazione della natura prettamente documentale del controllo *de quo*.

A tale proposito, solo si segnala l'esigenza di un maggior rigore nella classificazione della singola spesa alla specifica voce del rendiconto, al fine della chiarezza della rappresentazione contabile della stessa e, conseguentemente, della verifica da parte della Sezione del rispetto del criterio della pertinenza dell'esborso (es. classificazione delle spese per locazione di locali da adibire ad attività convegnistica tra le "Spese logistiche" e non nelle "Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento").

Inoltre, si richiama l'attenzione dei Gruppi a dotarsi, sin dalla data dell'esborso, della documentazione comprovante, con chiarezza ed esattezza, la titolarità dell'acquisto in capo al Gruppo (e non del singolo Consigliere, salvo emerga inequivocabilmente la spendita del nome del Gruppo stesso), il che rappresenta un riscontro minimo e indefettibile ai fini della prova della riconducibilità della spesa al Gruppo medesimo, non potendosi considerare sufficiente a tal fine, né, tantomeno, alternativa, la mera dichiarazione del Gruppo circa le modalità di utilizzo del bene o servizio acquistato.

In tal senso, si ricorda che la necessaria riferibilità delle spese dei Gruppi finanziate con i fondi del Consiglio regionale "esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale" (articolo 4, comma 1) è rafforzata sia dal comma 5 dell'articolo 4, in base al quale "E' esclusa in ogni caso la contribuzione in favore di partiti o movimenti politici (...)", che dal successivo articolo 5 ("Divieto di finanziamento ai partiti") il quale esplicita che "1. I Gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in denaro a carico del bilancio del Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, attività estranee ai Gruppi o alle loro finalità o comunque in violazione delle norme previste (...)".

Con riguardo alle spese per dotazioni informatiche e altri beni durevoli (quali “*Spese per l’acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio*”), i Gruppi hanno prodotto, ai sensi dell’art. 1, c. 4, lett. h), copia delle relative “*opportune registrazioni*”.

Per ciò che concerne le spese per “*Consulenze, studi e incarichi*”, la Sezione, rilevata la sufficienza della documentazione prodotta in sede di integrazione istruttoria a riprova della veridicità e correttezza degli esborsi sostenuti per tale finalità (cfr. SS.RR. 40/2014, 42/2014, 43/2014, 45/2014 e 59/2014), sotto altro profilo rileva che può dirsi rispettato anche il principio di ragionevolezza e di sobrietà finanziaria (cfr. SS.RR. 29/2014) delle spese sostenute da alcuni Gruppi per consulenze professionali, in particolare di tipo giuslavoristico, contabile e fiscale, trattandosi del primo esercizio di attività dei nuovi Gruppi consiliari, mentre, per gli esercizi successivi, si ritiene che occorrerà un particolare rigore nella delimitazione dell’oggetto dell’incarico (da ricondursi con precisione alle esigenze istituzionali del Gruppo) e nella quantificazione di detti esborsi, anche alla luce della facoltà di delega al Consiglio regionale della gestione delle risorse per il funzionamento (articolo 4, comma 2, L.R. 13/2002) e del personale estraneo alla Pubblica amministrazione (articolo 9, comma 2, L.R. 13/2002).

Con riguardo alle spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento, pur essendo stata prodotta idonea documentazione a riprova della spesa sostenuta, si richiama l’attenzione sul rigore probatorio occorrenti a giustificare tutte le componenti di siffatte spese, ad esempio, con l’esatta specificazione della qualità e del servizio/apporto reso a favore del Gruppo da parte di “*ospiti istituzionali*”.

Infine, in merito alle spese per rimborso spese per missioni e trasferte, in sede di integrazione istruttoria è stata prodotta la documentazione a supporto dei riepiloghi delle “*note spese*” sostenute da componenti del Gruppo consiliare o da soggetti da questi incaricati e fornite le necessarie integrazioni rispetto ad alcune imprecisioni rilevate in occasione del primo esame da parte della Sezione.

P.Q.M.

1. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, del D.L. 174/2012, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva, accerta e dichiara la regolarità dei rendiconti presentati dai Gruppi consiliari della Regione Calabria, per l’esercizio 2015;

2. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

ORDINA


alla Segreteria della Sezione di trasmettere la presente deliberazione per il seguito di competenza:

- al Presidente del Consiglio regionale della Calabria;
- al Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria;
- al Presidente della Giunta regionale della Calabria;
- alla Procura regionale della Corte dei conti della Calabria.

Così deliberato in Catanzaro nella Camera di consiglio del 18 marzo 2016


Il Magistrato relatore

Dott.ssa Elisabetta Usai



Il Presidente f.f.

Dott. Giuseppe Ginestra



Depositata in Segreteria il 18 marzo 2016

Il Direttore della Segreteria

Dr. Elena Russo

